



IL TAR PUGLIA RIBADISCE CHE LA MANCATA AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA DEVE ESSERE VALUTATA ALLA LUCE DI TUTTI GLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI GLI ULTIMI ANNI SCOLASTICI.

COMMENTO ALLA SENTENZA N. 741/2022

A cura dell'[Avv. Michele Alfredo Chiariello](#)

INDICE

1) IL FATTO;

2) LA DECISIONE DEL TAR BARI;

[1]

IL FATTO

I ricorrenti¹, esercenti la responsabilità genitoriale sul minore, affetto da qualche patologia invalidante – e, per questo, destinatario di un piano individuale (cd. P.E.I.) – avevano impugnato la non ammissione agli esami di maturità del figliolo, in ragione dell’attribuzione di due insufficienze in materie tecniche.-

[2]

LA DECISIONE DEL TAR BARI

Il Tar Bari, Presidente Orazio Ciliberti ed Estensore Giacinta Serlenga, accoglieva il ricorso, ammettendo il minore all’esame di maturità un anno dopo la data prevista, sul presupposto che

¹ Assistiti dall’avv. Raffaella Longobardi.-

“nella fattispecie, la pretesa sia fondata alla luce delle censure svolte nei due motivi di ricorso sinteticamente riportati, giacché il giudizio di inadeguatezza espresso sulla base delle due insufficienze non ha in effetti tenuto conto dei risultati significativamente positivi raggiunti dallo studente in tutte le altre materie, né risulta che un così severo giudizio complessivo sia stato preceduto da una verifica circa l’adeguatezza degli strumenti e dei criteri di valutazione utilizzati dai docenti nelle due materie nelle quali ha riportato l’insufficienza, se o meno parametrati ai bisogni dello studente e conformi alle previsioni del P.E.I., anche tenuto conto delle difficoltà generali e delle ricadute sulla proficua frequentazione scolastica determinate dalla pandemia”.-

In pratica, secondo il Tar, il Consiglio di Classe non aveva correttamente bilanciato i risultati negativi con quelli, comunque, positivi raggiunti dal minore, né aveva tenuto conto che lo stesso fosse destinatario di un piano individuale di studio e, ancora, degli effetti della pandemia sul percorso di studio.-

Sul punto potrebbero interessarti anche

- <https://www.ilperiscopiodeldiritto.it/l/per-il-tar-puglia-la-mancata-attuazione-di-corsi-di-recupero-durante-il-ricorso-alla-dad-comporta-la-illegittimita-della-non-ammissione-dell-alunno-carente-commento-alla-sentenza-6371-2021/>
- <https://www.ilperiscopiodeldiritto.it/l/la-normativa-emergenziale-non-prevede-una-promozione-scolastica-automatica-neanche-per-l-alunno-con-disabilita-breve-nota-alla-sentenza-559-2021-del-tar-toscana/>
- <https://www.ilperiscopiodeldiritto.it/l/per-il-tar-sicilia-il-giudizio-scolastico-e-connotato-da-un-fisiologico-margine-di-opinabilita->

[per-contestare-il-quale-serve-dimostrare-la-sua-palese-inattendeabilita-breve-nota-alla-sentenza-223-2018-del-tar-sicilia/](#)

- <https://www.ilperiscopiodeldiritto.it/l/per-il-tar-puglia-la-non-ammissione-all-anno-scolastico-successivo-deve-essere-valutata-alla-luce-della-didattica-digitale-integrata-e-di-tutti-gli-elementi-caratterizzanti-lanno-scolastico-2020-2021-commento-alla-sentenza-80-2022/>